



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Linee interpretative del Ministero dell'interno per l'attuazione dell'articolo 57-*quater*, comma 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, concernente l'indennità di funzione dei Presidenti di Provincia.

LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

Nella seduta del 23 giugno 2020

VISTO l'articolo 9, comma 6 del decreto-legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO l'articolo 57-*quater*, comma 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, il quale ha modificato l'articolo 1, commi 59 e 84 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, disponendo che il Presidente della Provincia percepisce un'indennità, a carico del bilancio della Provincia, determinata in misura pari a quella del Sindaco del Comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella percepita in qualità di Sindaco;

RILEVATA l'opportunità di rendere chiara l'interpretazione e l'applicazione del citato articolo 57-*quater*, comma 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;

VISTA la nota del 16 giugno 2020, con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso la bozza di Linee interpretative del Ministero dell'interno per l'attuazione dell'articolo 57-*quater*, comma 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, concernente l'indennità di funzione dei Presidenti di Provincia, al fine di acquisire il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

TENUTO CONTO che, nella riunione del 18 giugno 2020, è stato acquisito l'assenso tecnico da parte dei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e di ANCI e UPI;

RILEVATO che nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le Autonomie locali hanno espresso parere favorevole all'adozione delle Linee interpretative del Ministero dell'interno per l'attuazione dell'articolo 57-*quater*, comma 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

DELIBERA

ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto-legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'adozione delle allegate Linee interpretative del Ministero dell'interno per l'attuazione dell'articolo 57-*quater*, comma 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, concernente l'indennità di funzione dei Presidenti di Provincia.



Il Segretario
Marcella Castrolibero



Ministro dell'Interno
Luciana Lamorgese



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Linee interpretative per l'attuazione dell'art. 57-*quater*, comma 4, del Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 – recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili".

Il Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito nella Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, ha introdotto, con l'art. 57-*quater*, alcune modifiche riguardanti l'indennità di funzione degli amministratori degli enti locali.

Per quanto, attiene, in particolare, alle province, il comma 4 ha reintrodotto l'indennità di funzione del presidente della provincia, a carico del bilancio di quest'ultima, modificando l'art. 1, commi 59 e 84 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, che prevedevano la gratuità dell'incarico anche per l'organo di vertice dell'ente provinciale. La disposizione determina l'importo dell'indennità in misura pari a quella del sindaco del comune capoluogo, statuendo, altresì, che detto emolumento non è cumulabile con quello percepito in qualità di sindaco.

In relazione ad alcuni peculiari profili connessi all'attuazione della disposizione introdotta dall'indicato comma 4 dell'art. 57-*quater*, si forniscono, di seguito, utili linee interpretative, da adottare in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in merito all'applicazione della innovativa disciplina.

1. Decorrenza ed effetti finanziari.

Un primo profilo interpretativo riguarda la decorrenza e gli effetti finanziari della indennità reintrodotta. In proposito, sebbene la legge n. 157/2019, di conversione del D. L. n. 124/2019, sia entrata in vigore il 25 dicembre 2019, si deve ritenere che la nuova disciplina decorra dal 01/01/2020. Ciò in quanto, la norma pone a carico del bilancio della provincia l'importo dell'indennità e, pertanto, per la concreta attribuzione dell'emolumento in argomento, occorre siano stanziati nel bilancio di previsione pluriennale, a



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

partire dall'annualità 2020, le corrispondenti risorse finanziarie. Nell'eventualità in cui il bilancio 2020-2022 sia stato già approvato si renderà necessaria apposita variazione.

2. Ambito di applicazione.

Ulteriore profilo interpretativo attiene alla individuazione dei destinatari dell'indennità e, nello specifico, se la stessa competa al solo presidente della provincia ovvero se debba essere estesa anche al vice presidente, in caso di svolgimento delle funzioni vicarie per vacanza dell'organo di vertice. In proposito, si richiama l'orientamento ormai consolidato del Ministero dell'interno in virtù del quale al vice sindaco spetta l'indennità di funzione del sindaco, per il periodo in cui esercita le funzioni vicarie per le fattispecie di cui all'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tale indirizzo interpretativo trova il suo fondamento nella considerazione che, implicando la vacanza del sindaco l'attribuzione al vice sindaco di tutti i poteri spettanti al titolare, con la sola limitazione temporale connessa alla vacanza stessa (cfr parere del Consiglio di Stato Sez. I, par. n. 501 del 14.6.2001), al sostituto vada riconosciuta anche l'indennità spettante al titolare. Quanto al presidente della provincia, considerato che prima della riforma operata dalla legge n. 56 del 2014, lo stesso orientamento trovava applicazione anche nei confronti del vice presidente, si ritiene, coerentemente, che tale principio, una volta reintrodotta l'indennità per il presidente, trovi applicazione al verificarsi dell'analoga situazione di esercizio delle funzioni vicarie del presidente titolare, quando la carica sia vacante.

Altro aspetto interpretativo sottoposto circa l'ambito di applicazione della novella è se la disposizione introdotta sia direttamente applicabile anche agli enti provinciali delle regioni a statuto speciale, in particolare del Friuli Venezia Giulia, della Sardegna e della Sicilia, atteso che le province del Trentino Alto Adige godono a loro volta di autonomia costituzionale e la provincia della Valle d'Aosta è stata soppressa nel 1945.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

In merito va considerato che le autonomie speciali sono titolari di potestà legislativa primaria in materia di "ordinamento degli enti locali", ai sensi della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2. Va inoltre tenuto conto che l'art. 1, comma 145, della citata legge n. 56 del 2014, dispone che le regioni a statuto speciale del Friuli Venezia Giulia, Sardegna e la regione Siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi della legge stessa. Conseguentemente deve ritenersi che la disposizione del menzionato comma 4 dell'art. 57-*quater* non è applicabile agli enti provinciali delle predette regioni a statuto speciale, se non recepita nei rispettivi ordinamenti interni.

3. Natura dell'indennità.

Si è posta la problematica se l'indennità di funzione reintrodotta per il presidente della provincia, attraverso la modifica del comma 59 dell'art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, abbia natura di emolumento che integra quello che il presidente percepisce come sindaco ovvero se la stessa sia alternativa, con conseguente necessità – per il sindaco/presidente – di opzione per una delle due indennità.

Nella prima ipotesi, quindi, graverebbe a carico dell'ente provinciale solo l'onere finanziario della parte eccedente l'indennità percepita in qualità di sindaco fino all'importo della misura dell'indennità determinata dal D. M. 4 aprile 2000, n. 119, per il sindaco del capoluogo di provincia. Ciò comporterebbe che nel caso in cui il presidente sia sindaco del comune capoluogo, il relativo onere finanziario si porrebbe interamente a carico del bilancio di quest'ultimo. Nella seconda ipotesi, invece, a seconda della scelta operata, l'onere dell'indennità graverebbe interamente ed esclusivamente sul bilancio di uno dei due enti.

Ai fini della soluzione del quesito va considerato che a seguito della Legge n. 56/2014, l'ente provinciale ha assunto un ruolo di rappresentanza indiretta, con modifica integrale del sistema di elezione degli organi. La provincia, quindi, è un ente di secondo livello rispetto ai comuni del territorio e il presidente della provincia assume tale carica in qualità di sindaco, assumendo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

impegni ulteriori rispetto agli altri sindaci del territorio per curare gli interessi della comunità provinciale.

In conseguenza alla provincia faranno carico solo gli eventuali oneri aggiuntivi rispetto all'indennità prevista per il sindaco - che resta a carico del comune - e non l'intero importo dell'indennità stabilita per il presidente della provincia. Tale orientamento, già enunciato nelle schede di lettura dell'A.C. n. 2220-A - che pongono in rilievo che la disposizione sembrerebbe applicabile al solo caso del presidente della provincia che non sia anche sindaco del capoluogo - trova conferma negli ordini del giorno n. G/1729/7/1 e n. G/1729/8/1 approvati il 26 febbraio c.a dalla I Commissione del Senato della Repubblica in sede di esame dell'A.S. 1729, con i quali, tra l'altro, si impegna il Governo a considerare a carico del bilancio della provincia la sola parte aggiuntiva della indennità del presidente rispetto a quella già in godimento in qualità di sindaco, in tal modo consentendo l'equiparazione tra l'indennità del presidente e quella del sindaco del capoluogo.

4. Determinazione della misura dell'indennità.

Al fine di garantire parità di trattamento per le funzioni svolte dal presidente della provincia - la cui indennità è "*determinata in misura pari a quella del sindaco del comune capoluogo*" - si farà riferimento non già alle reali indennità percepite dal sindaco del rispettivo capoluogo, ma alla misura delle indennità previste nella tabella A) del D.M. 4/4/2000, n. 119/2000, concernente la determinazione delle indennità per gli amministratori locali, come ridotta dalla legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) che ha previsto la decurtazione del 10% degli importi indicati nel citato D.M. n. 119/2000.

5. Indennità di funzione del presidente della provincia in caso di aspettativa.

Ai sensi degli articoli 81 e 82 del D.lgs. n. 267/2000, il sindaco che sia



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

lavoratore dipendente può essere collocato in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato elettivo. Ove non richieda l'aspettativa, la predetta indennità è dimezzata.